

# COMMENTI DIPARTIMENTO ALLA LEGGE DI BILANCIO 2026

## ART. 1

### POLITICHE SOCIALI

#### **Comma 673 - Incremento fondo per minori allontanati dal nucleo con provvedimenti giudiziari**

Si eleva di 150 mila la dotazione di tale Fondo preventivamente per esigenze dei piccoli Comuni.

#### Commento

*Positivo l'incremento disposto*

#### **Comma 696 e commi 698-705 – Leps Assistenza**

Si intende disciplinare il complesso sistema dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di “assistenza” come previsto dalla normativa sul federalismo fiscale. E' istituito a tal fine, a partire dal 2027, il Sistema di garanzia dei Livelli essenziali nel settore sociale, che fa riferimento ad ogni Ambito territoriale sociale (Ats), finalizzato ad assicurare attraverso criteri oggettivi: quantificazione delle risorse, offerta omogenea e monitoraggio dei servizi. Si prevede la determinazione di un livello di spesa di riferimento per Ats che deve consentire il finanziamento dei principali livelli essenziali e obiettivi di servizio a stanziamenti e legislazione vigenti: prestazioni domiciliari sociali per anziani non autosufficienti; accesso integrato ai servizi tramite Punti unici di accesso; dotazione di assistenti sociali; servizi riferiti ai Leps “prioritari” quali ad esempio il pronto intervento sociale o le dimissioni protette. Come novità viene introdotto, oltre a quanto già previsto come rapporto di un assistente sociale ogni 5000 abitanti, un ulteriore standard di personale per le Equipe multidisciplinari a livello di Ats costituito da uno psicologo ogni 30.000 abitanti e un educatore professionale ogni 20.000 ed a questo fine si incrementa il Fondo speciale equità e livello dei servizi di 200 milioni di euro a decorrere dal 2027. Inoltre viene individuato un livello relativo all'intensità assistenziale pari a un'ora settimanale di assistenza domiciliare sociale per le persone non autosufficienti.

Con DPCM entro il 30 giugno 2026 sono determinati i livelli di spesa di riferimento per ogni ATS, in base ai fabbisogni standard di ogni Comune che lo compone, nonché i criteri e gli obiettivi delle prestazioni e i meccanismi di riparto che tengono conto degli effettivi beneficiari delle prestazioni e dei fabbisogni reali dei territori.

Con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali entro dicembre 2026 sono determinate le modalità di monitoraggio del Sistema di garanzia, che prende in esame tutte le spese di ogni Ats impegnate nella missione 12 degli enti locali. Dal 2027 in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di perequazione prefissati si dà luogo alle sanzioni fino al commissariamento dell'ente.

Per assicurare agli ATS le risorse necessarie a raggiungere i livelli di spesa di riferimento concorrono i principali Fondi nazionali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed il Fondo speciale equità livello dei servizi per i livelli essenziali come anche le risorse delle Regioni e degli enti locali.

#### Commento

*La previsione ha una finalità corretta, ovvero quella di valorizzare le risorse esistenti garantendo almeno per gli attuali, ma parziali livelli essenziali delle prestazioni sociali anche un relativo livello di spesa per ogni Ambito territoriale sociale, in modo da colmare gradualmente i profondi gap esistenti (attraverso una spesa*

*di riferimento stimata sui fabbisogni standard) ed un sistema di misurazione, monitoraggio e sanzione delle Amministrazioni in caso di mancato raggiungimento. Inoltre positivamente vengono incrementate le risorse per raggiungere uno standard di personale (educatori professionali e psicologi) relativo alle equipe multidisciplinari. Sarà però determinante verificare l'applicazione del complesso e non del tutto chiaro meccanismo di garanzia, che peraltro considera soltanto alcune delle principali fonti di finanziamento nazionale e dei livelli essenziali, a partire dalla individuazione concordata di criteri e obiettivi effettivamente efficaci per orientare la spesa attuale, definire le responsabilità istituzionali, qualificare i servizi ed in prospettiva non "congelare" ma sviluppare i livelli essenziali in base alle effettive esigenze dei territori e non ai finanziamenti disponibili. Il nuovo sistema di garanzia dei leps, pur non prevedendolo esplicitamente, deve vedere il coinvolgimento delle parti sociali, così come della Rete della protezione e dell'inclusione sociale che è la struttura di governance delle politiche sociali.*

## **NON AUTOSUFFICIENZA**

### **Tabella allegata Stato previsione Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Fondo nazionale per le non autosufficienze**

Il Fondo nazionale per le non autosufficienze mantiene invariato il livello di finanziamento già in precedenza determinato, prevedendo per il 2026 una dotazione di 934,570 milioni di euro, per il 2027 1 miliardo 108 milioni 470 mila euro e dal 2028 1 miliardo 107 milioni 470 mila euro.

#### **Commento**

*La riforma per gli anziani, in particolare per i non autosufficienti, per essere attuata ha bisogno a regime di risorse stimate tra i 5 ed i 7 miliardi di euro, pertanto il mantenimento degli stanziamenti già previsti è insufficiente e rischia di condizionarne fortemente i percorsi ed i contenuti dell'attuazione. Si ribadisce la necessità di un piano pluriennale di incremento dei finanziamenti, in vista della progressiva garanzia degli specifici livelli essenziali delle prestazioni sociali.*

## **POVERTA' e ISEE**

### **Commi 5 e 6 - (Carta «Dedicata a te» per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità)**

Prevede il rifinanziamento nel biennio 2026-2027 della Fondo relativo alla "Carta dedicata a te" con 500 milioni annui.

#### **Commento**

*Come Cisl, siamo favorevoli al potenziamento delle risorse per il contrasto alla povertà. Non riteniamo tuttavia che questo strumento sia in senso stretto, inseribile in tale cornice. Si tratta infatti di una misura che è destinata ad una platea di famiglie più ampia rispetto a quelle in più evidente condizione di bisogno, essendo la soglia ISEE di accesso entro i 15.000€ ben superiore a quella fissata a 10.140€ per la principale misura di contrasto alla povertà, l'Assegno d'inclusione. Si tratta inoltre di una misura incondizionata e non strutturale nel tempo, due altri elementi che non dovrebbero caratterizzare una misura con il suddetto obiettivo. Sarebbe più corretto inquadrare l'intervento, comunque significativo, nella cornice più generale dei sostegni monetari alle famiglie. Riguardo all'alimentazione del Fondo che prevede anche i proventi delle concessioni di terreni derivanti dall'accordo tra il Masaf e Anbsc, sarebbe necessario un maggiore impegno del Masaf e dell'Ismea per rendere da subito disponibili tali terreni, anche con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali di settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale.*

## **Commi 32-34 (Valutazione patrimonio nell'ISEE)**

Nel patrimonio mobiliare da considerare ai fini ISEE dovranno essere incluse le giacenze (sia in Italia che all'estero) in valuta e criptovaluta o da rimesse in denaro all'estero (es. money transfer). La misura sarà disciplinata da apposito decreto ministeriale e trasferita nel Regolamento ISEE.

## **Commi da 158 a 163 - (Misure in materia di assegno di inclusione - ADI)**

La norma prevede che a partire dal 2026 venga soppressa la sospensione di un mese nell'erogazione del beneficio relativo all'ADI quando ne viene richiesto il rinnovo (dopo i primi 18 mesi e dopo ogni successivi 12 mesi). A seguito dell'iter parlamentare, nella visione finale del testo è stato tuttavia disposto che la prima mensilità dopo il rinnovo sia corrisposta in misura dimezzata.

La relazione tecnica al provvedimento, tenendo anche conto delle modifiche introdotte e degli effetti indotti e delle economie sul capitolo di spesa prevede maggiori costi per l'erario dai 160 ai 180 milioni annui.

L'articolo prevede altresì una riduzione del Fondo per il Sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva pari a 267 milioni nel 2026, 347 milioni nel 2027, 336 milioni nel 2028 e importi via via decrescenti negli anni successivi.

### Commento

*Valutiamo positivamente la misura che rende continua la concessione del beneficio ADI anche in presenza di rinnovo. Avevamo infatti criticato da subito l'interruzione mensile prevista già nel Reddito di Cittadinanza e poi trasferita nell'Assegno d'Inclusione poiché ci sembrava del tutto contraria ai bisogni delle famiglie in povertà.*

*Non condividiamo invece che la prima mensilità dopo il rinnovo sia d'importo sensibilmente ridotto. Suscita perplessità anche la riduzione del Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva, stante la conferma del rilevante numero di persone e famiglie valutate in condizioni di povertà assoluta.*

## **Comma 208 - (Modifiche della franchigia della prima casa ai fini ISEE e della scala di equivalenza)**

Si dispone l'incremento della franchigia per la prima casa prevista nel calcolo dell'ISEE da 52.500€ a 91.500€, che diventano 120.000€ nei comuni capoluogo delle città metropolitane, con un incremento ulteriore di 2.500€ per ogni figlio convivente successivo al primo. Si prevede inoltre un aumento della maggiorazione della scala di equivalenza per la presenza di più figli che nel dettaglio diventa: 0,1 per due figli; 0,25 per tre figli; 0,40 per quattro figli; 0,55 per 5 o più figli. Queste variazioni si applicano tuttavia solo per le principali prestazioni nazionali che fanno uso dell'indicatore: l'Assegno unico ed universale per i figli a carico; l'Assegno d'inclusione, l'Assegno di natalità e il Bonus nidi per minori disabili.

Il costo dell'intero provvedimento secondo la Relazione Tecnica è superiore ai 500 milioni di euro annui.

### Commento

*La Cisl ha da tempo sollecitato una riduzione del peso della casa di abitazione nell'ISEE, facendo notare che il valore della franchigia era rimasto fermo a quello originario del 2013, e al contempo aveva evidenziato che non sarebbe stata d'accordo con una completa esenzione dell'abitazione principale dall'indicatore per l'eccessiva riduzione di equità che avrebbe generato. Allo stesso tempo ci sembra importante la maggiore attenzione dedicata alle famiglie con figli nella definizione del*

*peso di questi ultimi, anche in virtù dei grandi problemi di natalità che contraddistinguono il nostro paese. Per tali ragioni valutiamo in maniera tendenzialmente positiva il provvedimento in questione. Vi sono però degli elementi critici in termini di equità.*

*Il nuovo valore della franchigia per la prima casa (91.500€ elevata a 120.000€ per le città metropolitane), secondo i dati provenienti dai nostri Caf, manterrebbe all'interno dell'indicatore solo una piccola minoranza di case di lusso, trattando alla stessa tregua tutte le altre sotto soglia, avvantaggiando chi dispone di beni di maggior valore.*

*La scelta di valutare la prima casa solo se di proprietà, non intervenendo parimenti con un aumento della detrazione relativa a coloro che sono in affitto, determina un'effettiva distorsione a danno di questi ultimi che andrebbe in prospettiva corretta destinandovi adeguate risorse.*

*La scelta poi di operare questa variazione dell'indicatore solo per le prestazioni di carattere nazionale, potrebbe portare a complicazioni di carattere amministrativo e ingenerare confusione nelle famiglie che vedrebbero considerato in termini diversi il bene casa nelle prestazioni di natura locale, rispetto a quelle nazionali.*

## **DISABILITA'**

### **Comma 227 - Fondo per il finanziamento delle iniziative legislative a sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare**

Viene istituito presso il Mef un nuovo Fondo per il finanziamento delle iniziative legislative a sostegno della definizione e riconoscimento del valore sociale ed economico dei caregiver delle persone con disabilità, con dotazione di 1,15 milioni nel 2026 e 207 milioni a decorrere dal 2027.

#### Commento

*E' certamente positivo uno stanziamento che ponga le basi per la creazione di un sistema di riconoscimento e della valorizzazione dei caregiver, specialmente con riferimento agli importi previsti a decorrere dal 2027, che auspicabilmente possa finanziare il progetto di legge interministeriale derivato dal Tavolo Tecnico che ha visto coinvolti associazionismo e sindacati. Ciò che, invece, desta perplessità è la scelta di creare un nuovo Fondo e non di finanziare quelli esistenti.*

*Giova, infatti, ricordare che già esistono due Fondi in tema: uno (creato con l'articolo 1, comma 254, L. n. 205 del 2017 e denominato "Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare") trasferito dal 2018 alla Presidenza del Consiglio e convogliato nel Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, che con decreto dell'8 gennaio 2025 ha ripartito 30 milioni per il 2024 alle Regioni con il vincolo a tale finalità; e un secondo Fondo (creato con art. 1, comma 334, L. n. 178 del 2020 e destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale svolta dal caregiver familiare), appostato al MLPS e finanziato per il 2026 con 56,35 milioni, che, in attesa di poter finanziare un provvedimento legislativo in materia, dal 2025 viene destinato alle stesse finalità del Fondo per le non autosufficienze, al fine di garantire in particolare l'erogazione dei servizi socio-assistenziali rivolti alle persone anziane non autosufficienti.*

#### **Comma 284 -Riorganizzatone del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità**

Si riorganizza il Dipartimento, istituendo un nuovo ufficio dirigenziale di livello generale e due non generali, con incremento della dotazione organica, al fine di monitorare i livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e assicurare le attività connesse al Fondo caregiver.

Il Dipartimento trasferisce ad INPS 1,05 milioni di euro nell'anno 2026, 0,33 milioni di euro nell'anno 2027 e 0,23 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 per creare entro settembre 2026 e poi mantenere la piattaforma relativa al Fondo caregiver.

#### **Comma 285 - Segreteria tecnica per le politiche in materia di disabilità**

Viene abrogato l'articolo 7-ter del D.L. 14 marzo 2025, n. 25, che incrementava di una unità dirigenziale generale la Segreteria Tecnica del Dipartimento.

#### Commento

*Positivo il rafforzamento complessivo della struttura del Dipartimento, per la gestione dei nuovi compiti assegnati.*

#### **Commi 683-684 - Proroga delle disposizioni in materia di imposta di soggiorno**

Nelle more della revisione della fiscalità collegata al soggiorno temporaneo in strutture ricettive, le misure incrementali dell'imposta di soggiorno presso strutture ricettive previste per il Giubileo possono essere applicate anche nel 2026. Il maggior gettito del 2026 sarà destinato per il 30% al Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità (Presidenza del Consiglio) per i servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità, e al Fondo per l'assistenza ai minori per l'assistenza dei minori di cui sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell'autorità giudiziaria (Ministero dell'Interno). Un decreto del Mef, di concerto con il Ministero dell'Interno e sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali da emanare entro il 30 aprile 2026, ne disciplinerà la quantificazione, nonché le modalità di riparto e destinazione.

#### Commento

*Il maggior onere gravante anche sulle famiglie che soggiornano per turismo nelle strutture ricettive, esteso anche al 2026, viene destinato per il 30% ai servizi per l'autonomia e la comunicazione degli alunni con disabilità e all'assistenza dei minori fuori famiglia, due segmenti di tutela innovativi che negli anni più recenti, ed anche in questa stessa legge, hanno visto importanti definizioni e sviluppi.*

#### **Commi 706-711 - Livelli essenziali delle prestazioni nella materia "Assistenza" ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 – Assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale per gli alunni e gli studenti con disabilità**

Viene definito il LEP materia di assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale degli alunni e degli studenti con accertamento della condizione della disabilità in età evolutiva ai sensi del d.lgs. n. 66/2017, con l'obiettivo di garantire un supporto adeguato, permanente e personalizzato, in attuazione del principio di inclusività. Le componenti fondamentali sono definite nel numero di ore di assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale, da assicurare, in via progressiva e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, in misura corrispondente a quanto previsto nel Piano Educativo Individualizzato (PEI), nell'impiego

del personale in possesso del relativo profilo professionale (Asacom) e nel rispetto degli standard qualitativi definiti.

Entro il 31 dicembre 2027 verrà istituito il Registro nazionale per la ricognizione del fabbisogno territoriale aggregato delle ore prestate dagli assistenti all'autonomia e alla comunicazione e degli utenti assistiti, presso la Presidenza del Consiglio, alimentato con i dati del MIM e quelli relativi ai PEI. In via transitoria, nelle more della piena operatività del Registro, per gli anni 2026 e 2027 è individuato come obiettivo di servizio che gli enti territoriali che vedono la presenza di un punto di erogazione del servizio scolastico, con iscritti alunni e studenti con accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva, assicurano l'erogazione del servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione, ove richiesto dal PEI, garantendo una media oraria settimanale almeno corrispondente alle risorse finanziarie a essi trasferite dalla Presidenza del Consiglio (circa almeno 50 ore annue). Resta salva la possibilità di integrazione da parte dei bilanci comunale e regionale e di altro ente territoriale. Con decreto del Ministro Disabilità sono ripartite le risorse del Fondo unico per l'inclusione degli alunni con disabilità, che concorrono in via progressiva al raggiungimento dell'obiettivo di servizio previsto per le annualità 2026 e 2027 e al successivo raggiungimento del LEP. Concorrono al finanziamento le risorse del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità e quelle messe a disposizione dalle amministrazioni regionali e locali nell'ambito del Fondo equità e livello dei servizi.

#### Commento

*Il servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione è un diritto soggettivo sancito dalla Legge 104/92 e, più di recente, dal D.Lgs. 66/2017. Si tratta di una condizione essenziale per garantire la partecipazione effettiva degli studenti con disabilità al percorso educativo e scolastico, in capo all'ente locale (Comune o Regione, a seconda del grado scolastico). Le ore di assistenza vengono definite nel Piano Educativo Individualizzato (PEI), redatto dal Gruppo di Lavoro Operativo (GLO), l'organo scolastico competente a valutare le specifiche esigenze educative di ogni studente.*

*L'individuazione di un Lep specifico per tale servizio, con la correlata definizione del Registro, e l'obiettivo di servizio definito pro tempore, sono importanti passi in avanti per la garanzia del diritto all'inclusione di bambine e bambini con disabilità.*

#### **Commi 723-724 - Verifiche dei requisiti sanitari per permessi dei dipendenti pubblici e Modalità di informazioni su congedi e permessi fruiti da lavoratori pubblici**

L'Inps accerta, su richiesta del datore di lavoro pubblico di tutte le amministrazioni dello Stato, la permanenza dei requisiti sanitari per i quali sono riconosciuti ai dipendenti i permessi ex legge 104/92. A tal fine Inps può avvalersi delle risorse umane e strumentali di Asl, Aziende ospedaliere, IRCCS o medici della sanità militare, con oneri a carico delle singole amministrazioni. Un decreto del MLPS, sentito l'Inps, disciplinerà l'attuazione.

Al fine di potenziare il sistema dei controlli sulla fruizione dei permessi a motivo di disabilità ex legge 104/92, dei congedi straordinari e dei congedi parentali ex d.lgs.151/2001 e dei congedi parentali per gli iscritti alla gestione separata Inps ex legge 81/2017, tutte le amministrazioni dello Stato sono tenute ad inserire nelle denunce mensili le informazioni relative all'evento fruito e al relativo dante causa (figlia/o o persona disabile/non autosufficiente assistita).

*Il sistema dei congedi e permessi a motivo di disabilità e genitorialità sono strumenti fondamentali di supporto all'equilibrio tra tempi e responsabilità di cura e di lavoro, di garanzia dei diritti di bambine e bambini e persone con disabilità, di conservazione del posto di lavoro per lavoratrici e lavoratori con carichi di cura. Il loro utilizzo trasparente e monitorabile, oltre a scoraggiare eventuali abusi, consente di conoscere meglio le*

*dinamiche e poter così orientare le politiche, quindi va certamente accolta con favore la disposizione di esplicitare nei flussi informativi la tipologia di evento fruito e la/il dante causa.*

*Non è, invece, assolutamente condivisibile la previsione della verifica di permanenza dei requisiti della persona assistita, che avrebbe luogo esclusivamente per coloro che vengono assistiti tramite permessi da familiari lavoratori o lavoratrici della PA, e al di fuori di tutti i percorsi e i criteri già in atto o sperimentalmente inseriti nelle nuove procedure di riconoscimento della condizione di disabilità disciplinati dal D.lgs. n. 62 del 2024. E' molto importante, per la tutela dei diritti fondamentali di tutte le persone considerate, che il riconoscimento della disabilità/non autosufficienza avvenga tramite i percorsi propri, oggi oggetto di riforma per accogliere pienamente i principi della Convenzione ONU, e le modalità di verifica della correttezza e trasparenza della fruizione dei permessi avvengano nelle modalità e nei luoghi preposti alla gestione del rapporto di lavoro della PA. definiti da leggi e contrattazione collettiva.*

#### **Commi 744-746 - Contributo alla Federazione Italiana per i Diritti delle Persone con Disabilità e Famiglia**

Vengono riconosciuti alla FISH contributi pari a 300mila euro e 600mila euro nel 2026, e ulteriori 600mila euro nel 2027.

#### **Commi 927-931 - Contributi a favore di enti e associazioni operanti nel settore della disabilità**

Vengono riconosciuti 1 milione per ciascuno degli anni 2026 e 2027 all'Istituto per la Ricerca, la Formazione e la Riabilitazione (I.Ri.Fo.R.) ETS fondato nel 1991 dall'Unione italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti; 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 all'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti; il contributo di 516.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 all'Associazione nazionale di famiglie e persone con disabilità intellettiva e disturbi del neurosviluppo (ANFFAS) APS/ETS; 1 milione di euro e ulteriori 350mila euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per il sostegno dell'Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi (ENS).

#### **Commi 872-874- (Fondo per il sostegno alla mobilità delle persone con disabilità)**

E' istituito un apposito Fondo con dotazione pari a 1 milione di euro, per ciascuno degli anni dal 2026 al 2027, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di sostenere la mobilità per le persone con disabilità, finalizzato a interventi per l'adattamento di veicoli dei servizi pubblici non di linea e di provati senza scopo di lucro.

## **INFANZIA E GENITORIALITA'**

#### **Commi 219-2020 - Rafforzamento della disciplina in materia di congedi parentali e di congedo di malattia per i figli minori**

Viene estesa ai 14 anni di vita del figlio, al posto dei precedenti 12 anni, la possibilità per i genitori anche adottivi e affidatari di fruire del congedo parentale, del prolungamento del congedo parentale in caso di figli con disabilità e dell'indennità al 30% della retribuzione, nei limiti e modalità già previsti.

Il congedo per malattia del figlio è esteso a 10 giorni, dai 5 precedentemente previsti, e diviene fruibile sino ai 14 anni di vita del figlio. E' un diritto in capo a ciascun genitore, è coperto da contribuzione figurativa (contribuzione nel settore pubblico) e non prevede indennità.

*L'estensione dell'età dei figli prevista per godere del congedo parentale è una richiesta storicamente avanzata dalla Cisl, che dunque va accolta con viva soddisfazione. La Relazione Tecnica stima in circa 10.000 i genitori potenziali beneficiari annui del congedo parentale oltre il 12° anno di vita del bambino.*

*Sarebbe utile proseguire nella medesima direzione, prevedendo l'estensione sino ai 18 anni di vita dei figli, per consentire ai genitori di avere a disposizione dei congedi per affrontare la delicata fase adolescenziale e cogliere precocemente eventuali forme di disagio.*

*Andrebbe coerentemente previsto un investimento nell'incremento dell'indennizzo per un periodo maggiore e per i genitori di figli con più di 6 anni di età in relazione al congedo parentale e nell'indennizzo del congedo malattia del figlio con più di 3 anni.*

#### **commi 276-277 - Disposizioni in materia di personale dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza**

Prevede per l'Autorità Garante il conferimento degli incarichi dirigenziali e il ricorso al personale di altre amministrazioni pubbliche nonché la possibilità di avvalersi di un consigliere e di esperti.

#### Commento

*Positivo il rafforzamento della struttura dell'organismo di garanzia.*

## **SANITA'**

#### **Commi 333-339 (Rifinanziamento del Servizio sanitario nazionale)**

Il Fondo Sanitario nazionale, modificato durante i lavori al Senato, viene incrementato di 2.382,2 mln €. per l'anno 2026, di 2.631 mln €. a decorrere dall'anno 2027 e di 2.633,1 mln €. a decorrere dall'anno 2028.

Una quota pari a 100 mln €. per l'anno 2026, 98 mln €. per l'anno 2027 e 83,1 mln €. a decorrere dall'anno 2028 viene destinata al finanziamento delle spese per Alzheimer e altre patologie di demenza senile.

Ai fini dell'emersione di lavoratori irregolari, fermo restando il finanziamento sanitario stabilito e nelle more dell'assegnazione definitiva, la norma autorizzata le Regioni ad iscrivere nel bilancio dell'esercizio di riferimento l'ultimo valore annuale assegnato in esercizi precedenti. La disposizione entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Al fine di rafforzare il monitoraggio delle risorse destinate a specifiche finalità assistenziali e ridurre gli adempimenti a carico delle Regioni, entro il 31 marzo 2026, con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il MEF, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sono individuate le disposizioni normative per le quali si procede al riparto delle risorse nell'ambito della proposta complessiva di riparto del Fondo Sanitario Nazionale, ferma restando la verifica dell'utilizzo delle risorse per le finalità assistenziali specificatamente previste.

Vengono incrementate di 188,2 mln €. per il 2026 e 60 mln €. a decorrere dal 2029 le risorse destinate agli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale, a valere sul FSN.

Sono confermate, per la determinazione dei fabbisogni sanitari standard regionali per gli anni 2025 e 2026, le stesse regioni individuate per il 2024.



## Commento

*Giudichiamo positivamente l'incremento complessivo del FSN che, pur in presenza delle modifiche inserite durante l'esame al Senato, considerato le risorse già previste dalla legge di bilancio 2025, porterà complessivamente il FSN a oltre 142,6 mld €. nel 2026, a 143,5 mld €. nel 2027, a 144,4 mld €. nel 2028, a 145,5 mld €. nel 2029 e a 146,7 mld €. nel 2030.*

*Necessario proseguire con il rafforzamento del FSN registrato al 1.1.2026 anche per gli anni a seguire.*

*La riduzione delle risorse vincolate a obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale risponde alla richiesta delle Regioni di una maggior flessibilità nell'utilizzo dei nuovi finanziamenti; questo determina la necessità di uno specifico confronto a livello regionale al fine di verificare il corretto utilizzo delle risorse complessivamente previste.*

## **Commi 340–343 (Misure di prevenzione)**

La norma destina una quota pari a 238 mln €. del FSN, a decorrere dall'anno 2026, al potenziamento delle misure di prevenzione collettiva e sanità pubblica. A tali risorse si aggiungono, per l'anno 2026, ulteriori 247 mln €, di cui 120 mln €. a valere sul FSN e 147 mln €. a valere sulle risorse destinate nel 2025 agli obiettivi sanitari di carattere prioritario. Viene autorizzata la spesa di 1 mln €. per la realizzazione di apposite campagne di comunicazione istituzionali sulla prevenzione. I criteri di riparto fra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sono definiti in sede di riparto del FSN dell'anno di riferimento.

Gli interventi, ampliati durante i lavori al Senato, fanno particolare riferimento a:

- screening mammografico con estensione alle donne tra i 45-49 e 70-74 anni;
- estensione dei test genomici per carcinoma mammario;
- screening per il tumore del colon-retto con estensione alle persone tra i 70-74 anni;
- profilazione genomica HRD del carcinoma sieroso di alto grado dell'ovaio in stadio avanzato;
- prosecuzione del programma di prevenzione e monitoraggio del tumore polmonare nell'ambito della rete italiana screening polmonare (RISP);
- incremento del finanziamento destinato al rimborso alle regioni per l'acquisto di vaccini ricompresi nel calendario nazionale vaccini;
- avvio di programmi di *screening* nutrizionale precoce dei pazienti oncologici;
- avvio di programmi per l'accesso ai test diagnostici microbiologici rapidi e *multiplex* (con contestuale riduzione dei tempi di attesa e avvio tempestivo della terapia corretta);
- implementazione di un programma nazionale per la prevenzione e la cura delle patologie oculari cronico degenerative, in particolare della maculopatia degenerativa miopica e senile;
- implementazione di un programma nazionale per la prevenzione e la cura delle patologie reumatologiche, in particolare della fibromialgia, del lupus eritematoso sistemico, della sclerosi sistemica e dell'artrite reumatoide di recente insorgenza;
- sviluppo dei test di *Next-Generation Sequencing* per la diagnosi della sordità;
- potenziamento dei test *Next-Generation Sequencing* (NGS) per la profilazione delle malattie rare;
- realizzazione di accertamenti diagnostici nell'ambito degli *screening* neonatali per l'individuazione precoce della leucodistrofia metacromatica;
- realizzazione di programmi per la diagnosi precoce e la presa in carica tempestiva delle persone affette da malattia di Parkinson

## Commento

*Valutiamo positivamente sia l'incremento complessivo delle risorse destinate alle misure di prevenzione collettiva che portano in via permanente la dotazione al 5,2%, sia la finalizzazione al potenziamento dei diversi screening.*

### **Commi 344-347 (Piano nazionale di azioni per la salute mentale – PANSM 2025-2030)**

La norma destina 80 mln €. per il 2026, 85 mln €. per il 2027, 90 mln €. per il 2028 e 30 mln €. annui a decorrere dal 2029, a valere sul FSN, all'implementazione e al potenziamento delle strategie e delle azioni per prevenzione, diagnosi, cura e assistenza definite negli Obiettivi del Piano di Azioni Nazionale per la Salute Mentale, di cui il 30% destinato, nel triennio 2026-2028, all'implementazione delle azioni di prevenzione previste nel PANSM 2025-2030.

Con decreto del Ministro della Salute, da emanare entro 120 sono definiti i criteri per il riparto fra le Regioni e disciplinato il monitoraggio della realizzazione delle azioni strategiche previste dal PANSM 2025-2030, con la finalità di verificare il recepimento nella pianificazione regionale del mandato del Piano nonché il raggiungimento degli obiettivi strategici nazionali.

Viene autorizzato l'impegno di una quota pari a 30 mln €. annui delle risorse per l'assunzione, a tempo indeterminato, di personale del ruolo sanitario e socio sanitario da destinare ai Servizi di salute mentale come intesi nel PANSM.

#### Commento

*Valutiamo positivamente l'aumento delle risorse destinate alla salute mentale, sia in termini di nuove assunzioni che per il potenziamento delle attività previste dal nuovo piano di azioni nazionale 2025-2030. Necessario il confronto a livello regionale al fine di verificare il recepimento del PANSM 2025-2030 nella pianificazione regionale.*

### **Comma 348 (Incremento quota del Fondo sanitario nazionale destinata agli Istituti zooprofilattici sperimentali)**

La norma incrementa di 10 mln €. annui, a valere sul FSN e a decorrere dal 2026, le risorse destinate al funzionamento degli IZS.

#### Commento

*Positivo l'ulteriore incremento delle risorse destinate al funzionamento degli Istituti zooprofilattici sperimentali.*

### **Commi 349-350 (Finanziamento destinato all'aggiornamento delle tariffe per la remunerazione delle prestazioni ospedaliere per acuti e per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e protesica)**

La norma incrementa, a decorrere dal 2027, di ulteriori 350 mln €, le risorse destinate all'aggiornamento dei DRG, portando la spesa complessiva a 1,350 mld €, di cui 350 mln €. destinati all'aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di riabilitazione ospedaliera e lungodegenza erogate in post acuzie e 1.000 mln €. per l'aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti erogate in regime di ricovero ordinario e diurno.

Viene confermato il finanziamento di 1 mld €. per l'anno 2026 per l'aggiornamento delle tariffe massime dei DRG di cui 350 mln €. ai DRG post acuzie e 650 mln €. ai DRG per acuti.

Vengono vincolati, a valere sul FSN, 100 mln €. per l'anno 2026 e 183 mln €. per l'anno 2027 per l'aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e protesica.

## Commento

*Come Cisl confermiamo il giudizio positivo in merito al percorso di aggiornamento delle tariffe massime dei DRG per la remunerazione delle prestazioni di riabilitazione ospedaliera e lungodegenza post acuzie e assistenza ospedaliera per acuti in ricovero ordinario e diurno, considerato che le tariffe sono ferme da oltre 15 anni.*

*Ribadiamo la necessità di vincolare prioritariamente le risorse derivanti dall'adeguamento delle tariffe dei DRG al rinnovo dei CCNL del personale che opera nelle RSA e nelle strutture della sanità privata sottoscritti dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative a livello nazionale.*

### **Commi 351-356 (Farmacie dei servizi)**

La norma prevede che le farmacie pubbliche e private, operanti in convenzione con il SSN, sono riconosciute come strutture eroganti prestazioni sanitarie e socio sanitarie ai sensi del DPCM 12 gennaio 2017 – LEA, anche in sinergia con gli altri professionisti sanitari; i nuovi servizi resi dalle farmacie, nell'ambito delle attività di cui al decreto legislativo n. 153 del 2009 e della sperimentazione avviata nel 2018, sono stabilmente integrati nel SSN. Il Ministero della Salute adotterà specifiche linee guida per l'erogazione di ulteriori prestazioni assistenziali, con particolare riferimento ai requisiti delle farmacie che operano in contesti decentrati, di disagio e di ruralità.

Alla remunerazione dei servizi e delle finalità, a decorrere dal 2026 è vincolata una quota di 50 mln €. del FSN assegnata alle Regioni in sede di riparto complessivo del FSN. La remunerazione dei servizi sarà definita dalle singole Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano nell'ambito degli Accordi Integrativi Regionali sottoscritti con le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative delle farmacie.

Al fine di verificare gli impatti organizzativi ed economici resi dalle farmacie, entro il 30 giugno di ogni anno le Regioni e le Province autonome rendicontano al Ministero della Salute l'utilizzo delle risorse e i volumi di attività resi.

Allo scopo di adeguare la normativa alla nuova configurazione del ruolo delle farmacie, vengono introdotte modifiche al D.Lgs. 502/1992 prevedendo, in particolare, che a livello regionale saranno definite anche le caratteristiche strutturali e organizzative e le dotazioni tecnologiche minime in base alle quali individuare le farmacie con le quali stipulare accordi contrattuali finalizzati alla fornitura dei servizi di secondo livello.

Le prestazioni e funzioni assistenziali rese dalle farmacie al di fuori dei limiti di spesa indicati dagli accordi regionali sono a carico del cittadino che le ha richieste.

Entro il 30 marzo 2026 sono disciplinate le modifiche alle procedure delle prescrizioni mediche dematerializzate nell'ambito del Sistema Tessera sanitaria.

## Commento

*Positiva la norma che riconosce le farmacie pubbliche e private, operanti in convenzione con il SSN, come strutture eroganti prestazioni sanitarie e socio sanitarie ai sensi del DPCM 12 gennaio 2017 – LEA, favorendo la semplificazione e l'accesso dei cittadini, fermo restando le perplessità espresse in ordine ad alcune nuove attività previste dall' art. 60 della L. 182/2025 semplificazione e digitalizzazione, per le quali si rimanda alla lettura della specifica nota di analisi del 9 gennaio 2026, e alla necessità di verificare eventuali costi aggiuntivi a carico dei cittadini, aspetti sui quali occorre attivare specifici confronti regionali.*

*Confermiamo la necessità di definire regole comuni nazionali di accreditamento per quanto attiene sia le strutture che la fornitura di servizi di secondo livello, nonché l'obbligo di prevedere l'applicazione dei CCNL sottoscritti dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative a livello nazionale.*

### **Commi 357-360 (Indennità del personale del Servizio sanitario nazionale)**

I commi 357 e 359 incrementano rispettivamente, dall'anno 2026, di ulteriori 85 mln €. i valori dell'indennità di specificità medica e veterinaria, portando il valore complessivo a 412 mln €. annui, e di 8 mln €. i valori dell'indennità di specificità della Dirigenza sanitaria non medica portando il valore complessivo a 13,5 mln €. (CCNL Area Sanità 2019-2021 stipulato il 23 gennaio 2024).

I commi 358 e 360 incrementano rispettivamente, dall'anno 2026, di ulteriori 195 mln €. i fondi destinati al riconoscimento dell'indennità di specificità infermieristica (ex art. 104 del CCNL comparto Sanità 2019-2021) portando il valore complessivo a 480 mln €. annui e di ulteriori 58 mln €. i fondi destinati al riconoscimento dell'indennità di tutela del malato, spettante a tutto il restante personale sanitario della riabilitazione, della prevenzione, tecnico-sanitarie e di ostetrica, alla professione di assistente sociale nonché agli operatori socio-sanitari (ex art. 105 del CCNL comparto Sanità 2019-2021) portando il valore complessivo a 208 mln €. annui. Agli oneri si fa fronte con le risorse del FSN.

#### Commento

*Valutiamo positivamente le norme che recepiscono le richieste della Cisl in tema rafforzamento delle risorse economiche destinate alla valorizzazione del personale e auspichiamo una rapida chiusura delle tornate contrattuali 2025-2027 così da consentire una tempestiva erogazione delle risorse stanziate.*

### **Comma 361 (Prestazioni aggiuntive per l'abbattimento delle liste di attesa e tassazione agevolata al 15%)**

Per l'anno 2026 sono incrementate di ulteriori 143,5 mln €. le risorse destinate alle prestazioni aggiuntive rese dal personale medico e dal personale sanitario, di cui 101,885 mln €. per i dirigenti medici e 41,615 mln €. per il personale sanitario del comparto sanità, al fine di far fronte alla carenza di organico, di ridurre le liste di attesa e il ricorso alle esternalizzazioni, portando la dotazione complessiva a 343,500 mln €. L'ulteriore assegnazione alle Regioni è stabilita dall'allegato III della L.d.B. 2026. Agli oneri si fa fronte mediante l'utilizzo delle risorse destinate agli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale previsti dalla legge di bilancio 2025.

Si conferma, fino al 31.12.2026 la possibilità, introdotta dal DL. 34/2023, di aumento del valore economico delle prestazioni aggiuntive rese dal personale medico fino a €. 100 orarie, e per tutto il personale sanitario del comparto fino a €. 60. Su tali prestazioni aggiuntive si applica un'imposta sostitutiva sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15%.

### **Commi 362-364 (Assunzioni di personale del ruolo sanitario per il Servizio Sanitario Nazionale)**

Viene autorizzata la spesa complessiva di 450 mln €. annui, a decorrere dal 2026, per l'assunzione di personale sanitario a tempo indeterminato, in deroga ai vincoli ai tetti di spesa previsti dalla normativa vigente. Alla copertura degli oneri si fa fronte in parte con risorse ad incremento del FSN, in parte con le risorse destinate agli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale previsti dalla legge di bilancio 2025.

Parzialmente modificata la norma sui vincoli alle Regioni in tema di facoltà assunzionali prevedendo che le stesse possono incrementare di un ulteriore 3%, in aggiunta al 10% attualmente previsto, le proprie facoltà assunzionali, calcolato sull'incremento del fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente, dandone comunicazione al tavolo di verifica degli adempimenti regionali.

### **Comma 365 (Stabilizzazione del personale sanitario e socio sanitario e riserva posti nei processi di reinternalizzazione)**

La norma, **inserita durante i lavori al Senato**, interviene su due aspetti. Posticipa al 31.12.2026 il termine entro cui gli Enti del SSN possono **stabilizzare personale del ruolo sanitario e socio sanitario** prorogando, per il raggiungimento dei requisiti necessari, al 31.12.2026 il periodo entro il quale è possibile maturare i 18 mesi di servizio, anche non continuativo, di cui almeno 6 nel periodo intercorrente tra il 31.01.2020 e il 31.12.2026. Qualora il precedente reclutamento sia avvenuto senza procedura concorsuale, la stabilizzazione avviene solo mediante lo svolgimento di procedura selettiva.

Nell'ambito dei processi di reinternalizzazione **estende** il campo di applicazione della riserva dei posti disponibili anche **alle figure tecniche e amministrative**, oltre a quelle sanitarie e socio sanitarie già previste, che abbiano garantito assistenza ai pazienti o la funzionalità dei servizi ampliando, per tutte le figure interessate, al 31.12.2025 il periodo entro il quale maturare i 6 mesi di servizio effettivamente svolto, riducendo a 18 mesi il servizio, anche non continuativo, necessario.

#### Commento

*Come Cisl valutiamo positivamente le norme che risponde alla nostra richiesta di una politica stabile di assunzioni da noi fortemente sollecitata, consentendo il proseguimento del percorso di stabilizzazione e la valorizzazione di tutte le figure nei processi di reinternalizzazione. Positiva anche la modifica che amplia la possibilità per le Regioni di ulteriore incremento delle facoltà assunzionali, eliminando i vincoli precedentemente introdotti.*

### **Comma 366 (Disposizioni per la valorizzazione del personale operante nei servizi di pronto soccorso)**

La disposizione prevede, in via sperimentale dal 1.1.2026 sino al 31.12.2029, in deroga all'art. 23 co. 2 del D.lgs. 75/2017, la possibilità per le regioni di incrementare l'ammontare della componente variabile del "Fondo premialità e condizioni di lavoro", in misura complessivamente non superiore all'1% calcolato sulla componente stabile del medesimo fondo. Tali risorse sono finalizzate a valorizzare, in fase di contrattazione integrativa, il personale dipendente delle aziende e degli enti del SSN appartenente ai profili professionali di dirigente medico, infermiere, assistente infermiere e operatore socio-sanitario, assegnati ai servizi di pronto soccorso.

#### Commento

*Come Cisl, pur apprezzando la previsione, ribadiamo la necessità di superare definitivamente il limite imposto all'incremento del fondo del salario accessorio per tutto il personale che opera nel SSN.*

### **Comma 367 (Cure palliative)**

La norma, modificata durante i lavori al Senato, incrementa il fondo destinato alle cure palliative, di ulteriori 20 mln €. a decorrere dall'anno 2026, destinati in via prioritaria all'assunzione di personale per il potenziamento delle reti di cure palliative.

#### Commento

*Come Cisl valutiamo positivamente la norma, ed evidenziamo l'esigenza di monitorare il corretto utilizzo di tali risorse.*

### **Commi 369-370 (Ripartizione del Fondo farmaci innovativi)**

La norma estende l'accesso al Fondo per i farmaci innovativi, a partire dal 1.1.2026, a tutte le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso al finanziamento sanitario corrente.

### **Commi 371-372 (Quote premiali)**

La norma estende anche per gli anni 2025 e 2026 la deroga ai criteri per il riparto della quota premiale, pari allo 0,25% del FSN, da assegnare alle Regioni, prevedendo che il decreto di riparto tenga conto anche di criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. La norma entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

### **Commi 373-375 (Adeguamento delle piattaforme informatiche dell'INPS per il potenziamento dell'assistenza a tutela della salute psicologica e psicoterapica)**

La norma prevede che, dal 1.1.2026, tutte le risorse previste per il così detto "bonus psicologo" sono trasferite all'Inps, fermo restando il riparto fra le Regioni e le Province autonome, ed assegna alla stessa Inps 200 mln €, nell'ambito del finanziamento complessivo, per l'adeguamento della piattaforma informatica, la semplificazione delle procedure di accesso e il potenziamento delle attività di supporto agli utenti.

### **Commi 376-380 (Revisione annuale del prontuario)**

La norma prevede che l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), con cadenza annuale ed entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, effettui la revisione del Prontuario Terapeutico Nazionale (PTN) dei medicinali rimborsabili dal SSN sulla base dei criteri di efficacia clinica, sicurezza, appropriatezza, accessibilità, costo-beneficio ed economicità complessiva per il SSN.

A seguito della revisione, l'AIFA individua i medicinali da includere, mantenere, riclassificare o escludere dal prontuario, nonché rinegoziare le condizioni di prezzo e rimborso.

Le modifiche hanno efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo; per i farmaci esclusi dal prontuario l'AIFA può prevedere misure transitorie per garantire la continuità terapeutica dei pazienti in trattamento, stabilendone modalità e durata.

#### Commento

*Positiva la norma che prevede una revisione complessiva del prontuario farmaceutico, anche con l'obiettivo di meglio governare la spesa farmaceutica che nel 2024 ha sfiorato la cifra record di 24 mld €. (+8,6% in un anno). Evidenziamo la necessità di verificare meccanismi certi di garanzia della continuità terapeutica dei pazienti in trattamento.*

### **Commi 381-385 (Dematerializzazione della ricetta per l'erogazione dei prodotti per celiaci)**

La norma mira a semplificare l'erogazione di prodotti senza glutine ai soggetti affetti da celiachia, mediante la presentazione di un buono dematerializzato gestito dal Sistema Tessera sanitaria, valido su tutto il territorio nazionale, utilizzabile presso farmacie, parafarmacie, negozi specializzati e grande distribuzione organizzata (GDO) convenzionati.

Entro 90 gg. previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, il Ministero della Salute adotta il decreto attuativo.

#### Commento

*Positivo l'intervento di semplificazione.*

### **Commi 386-395 (Altre disposizioni in materia di farmaceutica)**

Le diverse norme, modificate durante i lavori al Senato, dettano disposizioni in materia di tetti alla spesa farmaceutica prevedendo, dal 2026, un incremento dello 0,30% del valore per acquisti diretti (ospedaliera) rideterminando il tetto all' 8,8% e il valore per acquisti della spesa farmaceutica convenzionata (territoriale) al 6,85% con un incremento dello 0,05%. Il tetto complessivo viene pertanto portato al 15,65% a decorrere dal 2026.

Resta fermo allo 0,20% il valore percentuale del tetto per acquisti diretti di gas medicinali, mentre viene ridotto di 140 mln €. il fondo farmaci innovativi. Tale riduzione viene proporzionalmente distribuita sulle diverse tipologie di farmaci che accedono al fondo.

A decorrere dall'anno 2026, si prevede l'esclusione dell'applicazione del pay-back per le quote dovute dalle aziende farmaceutiche alle regioni, nella misura dell'1,83% pari a 166 mln €. di oneri a valere sulle risorse destinate agli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale previsti dalla legge di bilancio 2024.

Vengono previste misure di razionalizzazione per la determinazione del prezzo dei farmaci biotecnologici in caso di scadenza di brevetto, di chiarimenti rispetto alle quote di spettanza dei medicinali, di comunicazione da parte delle aziende farmaceutiche di interruzione di forniture di medicinali.

Viene prorogato al 31.12.2028, ai fini del monitoraggio complessivo della spesa farmaceutica per acquisti diretti, l'utilizzo da parte di AIFA sia dei dati delle fatture elettroniche che dei dati presenti nel Nuovo sistema informativo sanitario.

Vengono eliminate la disposizione che consentono alle aziende farmaceutiche di evitare la riduzione del prezzo dei farmaci al pubblico del 5%, versando alle regioni un importo equivalente (il cosiddetto pay-back del 5%).

Viene introdotta una procedura di acquisto, da parte dei soggetti pubblici, anche per i farmaci non biologici per i quali sia scaduto il brevetto ed esistano sul mercato farmaci equivalenti.

#### Commento

*Registriamo l'incremento delle risorse destinate alla spesa farmaceutica, ospedaliera e territoriale, in continuità con quanto già avvenuto, così come gli ulteriori interventi in tema di pay-back, mentre valutiamo con criticità la riduzione del fondo farmaci innovativi. Anche alla luce del forte incremento della spesa farmaceutica, positive le misure tese a razionalizzarla assegnando ad AIFA un ulteriore margine di confronto con i produttori.*

### **Commi 397-398 (Finanziamento Ospedale pediatrico Bambino Gesù)**

La norma stanZIA ulteriori 50 mln €. all'Ospedale pediatrico Bambino Gesù aggiuntivi ai 20 mln €. già previsti, portando il finanziamento a 70 mln €. con efficacia a decorrere dal 2025.

### **Comma 399 (Spesa per l'acquisto di dispositivi medici)**

La norma incrementa di 280 mln €. il tetto il nazionale per l'acquisto dei dispositivi medici, portando il valore al 4,6% (+ 0,2%)

### **Commi 400-401 (Disposizioni sui limiti di spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati)**

La disposizione incrementa di un ulteriore 1%, a decorrere dal 2026, il limite di spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati, per un onere complessivo di 123 mln €. annui, fermo restando il rispetto delle norme che regolano la gestione dei bilanci regionali in presenza di disavanzo.

## Commento

*Con l'ulteriore **incremento della spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati, tenuto conto dei precedenti provvedimenti, tale percentuale viene portata, dal 2026, al 6,5%** calcolato sul limite di spesa dell'anno 2011.*

*Come CISL, pur condividendo l'esigenza di garanzia dei LEA, confermiamo quanto già espresso in passato rispetto all'esigenza di intervenire prioritariamente a favore delle prestazioni erogate dal sistema sanitario pubblico, a salvaguardia e rilancio dello stesso.*

*Evidenziamo inoltre che ad oggi le strutture private accreditate operano con il CCNL scaduto da oltre 7 anni, conseguentemente ribadiamo la necessità che l'incremento debba essere vincolato a consentire l'immediato rinnovo del CCNL, a favore del personale che opera nella sanità privata, sottoscritto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.*

### **Commi 402-404 (Ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione)**

La norma prevede, a decorrere dal 2026, l'avvio di una progettualità rivolta agli IRCCS pubblici e agli ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione, al fine di promuovere modelli innovativi di gestione clinico-organizzativa, nonché potenziare la qualità dell'assistenza erogata, finanziata con 20 mln €. per l'anno 2026.

## Commento

*Come CISL **esprimiamo forte perplessità** in ordine alla norma, ritenendo necessaria l'attivazione di un preventivo confronto con le OO.SS. all'interno di un quadro più complessivo di definizione di un nuovo Piano Sanitario Nazionale.*

### **Commi 405-406 (Realizzazione dei servizi di scambio transfrontaliero per le ricette mediche elettroniche, il profilo sanitario sintetico, i documenti clinici originali, i referti di laboratorio, le schede di dimissione ospedaliera e i referti di diagnostica per immagini)**

La norma autorizza la spesa di 985,222 mln €. per l'anno 2026, di 793 mln €. a decorrere dal 2027, ad incremento della convenzione in essere fra Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e società SOGEI per realizzare le infrastrutture digitali che consentano lo scambio transfrontaliero di ricette mediche elettroniche, profili sanitari sintetici, referti e documenti clinici tramite il Sistema Tessera Sanitaria.

### **Commi 407-409 (Contributi annui in favore di organizzazioni internazionali nel settore sanitario)**

La norma prevede che, a decorrere dal 2026, i contributi finanziari annui in favore dell'Organizzazione mondiale della sanità animale e del Centro internazionale per le ricerche sul cancro siano determinati sulla base della richiesta degli organismi direttivi degli stessi, tenuto conto degli impegni assunti dall'Italia in merito. Vengono conseguentemente abrogate le disposizioni di legge che prevedevano la determinazione dei contributi nelle leggi statali, e viene previsto che l'assegnazione dei contributi avviene con decreti annui del Ministero della Salute.

### **Commi 410-412 (Potenziamento dei servizi di telemedicina)**

La norma assegna 20 mln €. per l'anno 2026 ad Agenas in qualità di Agenzia nazionale per la sanità digitale, per il potenziamento dei servizi di telemedicina. Le risorse saranno utilizzate anche per dotare i professionisti sanitari di dispositivi medici idonei al monitoraggio dei pazienti e per favorire l'implementazione omogenea dei percorsi di telemedicina. Con decreto, da adottare entro 120 gg., il Ministero della Salute individua i dispositivi medici e i professionisti sanitari interessati.



## Commento

*Positivo l'ulteriore investimento di 20 mln €. al fine di potenziare i servizi di telemedicina.*

### **Commi da 413-416 (Accertamento e riscossione del contributo per il governo dei dispositivi medici)**

La norma disciplina l'accertamento e la riscossione del contributo dello 0,75% del fatturato per le vendite al SSN dovuto dalle aziende fornitrici di dispositivi medici.

### **Commi 417-418 (Disposizioni relative al Fondo per il governo dei dispositivi medici)**

La norma detta chiarimenti in merito al contributo dovuto al Fondo per il governo dei dispositivi medici da parte delle aziende produttrici e/o fornitrici di dispositivi medici.

### **Comma 419 (Misure di contenimento della peste suina africana)**

La norma amplia le competenze del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della peste suina africana (PSA).

### **Commi 420-421 (Aumento del fondo destinato ai bambini affetti da malattie oncologiche e misure in materia di epilessia farmacoresistente)**

La norma incrementa di 2 mln €. annui per il triennio 2026-2028 il fondo destinato ai bambini affetti da malattia oncologica e prevede che alle persone affette da forme di epilessia farmacoresistente, a seguito di accertamento sanitario, è riconosciuta la connotazione di gravità ai sensi della L. 104/1992.

### **Commi 423-424 (Misure per il contenimento dei consumi energetici delle strutture sanitarie)**

Viene istituito un tavolo tecnico per l'analisi dei consumi energetici delle strutture sanitarie, con l'obiettivo di individuare margini di efficientamento energetico, da istituirsi con decreto del Ministero della Salute di concerto con il Mef entro 30 gg.

### **Commi 425-426 (Misure in materia di monitoraggio della spesa sanitaria)**

La norma, in parte integrata durante i lavori al Senato, potenzia gli strumenti di monitoraggio concernenti l'efficiente utilizzo delle risorse del SSN, prevedendo che il sistema di indicatori di performance, da individuare con specifico decreto, sia integrato con un monitoraggio permanente dell'equilibrio tra i livelli e le variazioni di finanziamento del SSN e l'evoluzione dei livelli di servizio erogati, in coerenza con i criteri di riparto delle risorse e con i fabbisogni standard.

Si prevede inoltre che la Regione che non raggiunge la soglia di garanzia minima in una o più macro-aree, o per singoli indicatori previsti dal nuovo sistema di garanzia (NSG) per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria, è sottoposta ad audit da parte del Comitato LEA (Comitato per la verifica dell'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza). Questo al fine di individuare gli interventi necessari a raggiungere, entro i due anni successivi, la soglia di garanzia minima.

Restano confermate le procedure ordinarie di verifica degli adempimenti regionali per l'erogazione del finanziamento integrativo del SSN.

## Commento

*Valutiamo positivamente l'intervento che da un lato rafforza gli strumenti di monitoraggio dell'equilibrio fra risorse stanziare e servizi erogati e dall'altro mira a supportare l'azione delle Regioni che non rispettano l'erogazione dei LEA al fine di individuare i necessari interventi a garanzia dell'erogazione delle prestazioni ai cittadini.*

### **Comma 697 (Livelli essenziali delle prestazioni nel settore sanitario e delle prestazioni di assistenza nel settore sociale)**

Il comma 697 precisa che, nell'ambito della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, sono fatti salvi i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) come individuati dalle norme vigenti.

### **Comma 843 (Fondo per il sostegno alla mobilità pediatrica)**

La norma, inserita durante i lavori al Senato, istituisce un fondo di 0,5 mln €. per ciascuno degli anni 2026 e 2027 destinato al sostegno economico dei genitori per le spese di spostamento e le altre spese sostenute durante il periodo di degenza e trattamento dei loro figli, con età inferiore a 21 anni, in un centro ospedaliero fuori dalla provincia di residenza.

#### Commento

*Positivo l'intervento, occorrerà verificare le modalità di accesso al Fondo.*

### **Commi 937-939 (Disposizioni urgenti in materia di sanità)**

Le diverse norme, inserite durante i lavori al Senato, dettano disposizioni urgenti in materia di sanità per quanto attiene l'abbattimento delle liste di attesa, la disciplina delle Aziende Ospedaliero-Universitarie e la proroga dell'esercizio della professione sanitarie per le qualifiche conseguite all'estero.

Nello specifico il comma 937 proroga al 31.12.2026 la possibilità, per le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, al fine di garantire l'attuazione dei propri Piani operativi per il recupero delle liste di attesa, di utilizzare le risorse stanziare durante l'emergenza Covid negli anni 2020 e 2021, ancora presenti nei bilanci sanitari regionali. Conseguentemente viene prorogata al 31.12.2026 la deroga ai regimi tariffari ordinari per il recupero delle prestazioni previste dai suddetti Piani operativi regionali.

Il comma 938 prevede che, nelle more della revisione della disciplina delle Aziende Ospedaliero-Universitarie, che il D.Lgs. 517/1999 rimandava ad un Dpcm ad oggi non adottato, le Aziende Ospedaliere che abbiano stipulato appositi protocolli d'intesa con le Università del territorio, per lo svolgimento integrato di attività di assistenza, ricerca e didattica, continuano ad operare sulla base delle disposizioni vigenti. La norma specifica che restano salvi i rapporti giuridici sorti in attuazione dei protocolli, purché, con riferimento ai rapporti di lavoro, siano rispettate la disciplina contrattuale vigente e le disposizioni vigenti in materia di spesa di personale.

Il comma 939 proroga al 31.12.2029 la possibilità di esercizio temporaneo, nel territorio italiano, della professione medica, sanitaria o di interesse sanitario, a coloro in possesso di qualifiche conseguite all'estero e che intendono esercitare presso strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche, private e private accreditate comprese quelle del Terzo Settore.

### **Comma 940 (Inquadramento nei ruoli dirigenziali di medici veterinari)**

La norma, inserita durante i lavori al Senato, prevede che i medici veterinari specialisti ambulatoriali, titolari al 1 gennaio 2026 di incarico convenzionale a tempo indeterminato con enti e aziende del SSN per almeno 38 ore a settimana, possano essere inquadrati nei ruoli dirigenziali, a domanda e previo giudizio di idoneità, fermo restando il rispetto dei piani di fabbisogno del personale e del limite di spesa corrispondente alle ore che si liberano a fronte del nuovo inquadramento o della cessazione di altri incarichi, a qualsiasi titolo intervenuti. I soggetti in esame devono comunque essere in possesso del titolo di specializzazione richiesto per l'Area funzionale di destinazione.

### **Commi 941-943 (Misure per le dimissioni ospedaliere protette)**

Le norme, inserite durante i lavori al Senato, prevedono che al fine di ridurre le ospedalizzazioni evitabili, l'assistenza domiciliare integrata venga prioritariamente orientata all'attività di dimissione protetta di pazienti cronici complessi, anche attraverso programmi di telemonitoraggio e assicurando idonei presidi presso il domicilio del paziente.

Al fine di garantire omogeneità sul territorio nazionale, entro 12 mesi il Ministero della Salute, previa intesa in Conferenza Stato-Regioni, adotta "Linee guida per la gestione delle dimissioni protette".

#### Commento

*Valutiamo positivamente l'intervento, nell'ambito di un processo che agevoli le dimissioni, anche quelle precoci, dall'ospedale al domicilio, con la presa in carico territoriale della persona. Riteniamo occorra inoltre lavorare rispetto al percorso di dimissioni protette, al fine di evitare la possibile doppia presa in carico, ospedale e territorio, con conseguentemente due cartelli cliniche, che porterebbero problemi di responsabilità medico-legale.*

## **DIPENDENZE PATOLOGICHE**

### **Commi 151-152 (Gioco numerico a totalizzatore Win for Italia Team)**

Le norme, inserite durante i lavori al Senato, istituiscono un nuovo gioco a totalizzatore, denominato Win for Italia Team, al fine di sostenere i progetti olimpici, la cui regolamentazione è demandata ad un provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

#### Commento

*Rileviamo come l'introduzione di un nuovo gioco, seppur rientrante in quelli regolamentati, rischi di aggravare ulteriormente il problema della ludopatia.*

### **Comma 422 (Misure in materia di dipendenze patologiche)**

La norma estende l'utilizzo della quota dell'1,5% del Fondo per le dipendenze patologiche, istituito con la legge di bilancio 2025, anche allo sviluppo di programmi di formazione degli operatori socio sanitari, di linee di indirizzo, di progetti a valenza nazionale in materia di prevenzione, reinserimento, valutazione, raccolta ed elaborazione dati.

## **SCUOLA, UNIVERSITA' e RICERCA**

### **Commi 222 – 223 Fondo per le attività socio - educative**

Viene istituito un Fondo per le attività socio-educative a favore dei minori, con una dotazione pari a **60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026**, destinato al finanziamento di iniziative dei comuni volte al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa. Con decreto dell'autorità politica delegata alle politiche per la famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato, città ed autonomie locali, da adottare

entro il 30 marzo di ciascun anno, sono stabiliti: a) i criteri di riparto delle risorse da destinare ai comuni; b) le modalità di monitoraggio dell'attuazione degli interventi finanziati e quelle di recupero delle somme trasferite nel caso di mancata o inadeguata realizzazione dell'intervento.

#### Commento

*Positiva l'istituzione del Fondo ma crediamo sia opportuno che il decreto che stabilisce i criteri di riparto delle risorse debba essere adottato anche di concerto con il MIM oltre che chiarire i soggetti che possono attuare i progetti anche perché già esiste un Fondo simile istituito con la legge di bilancio 2025 per cui c'è il rischio di una sovrapposizione degli interventi e dei finanziamenti.*

#### **Comma 224 Comunità estive per bambini e anziani**

Il comma 224 aumenta l'autorizzazione di spesa massima a 550.000 euro per il 2026 e di 700.000 euro per il 2027 (la previsione vigente è di 100.000 euro), per la realizzazione, anche mediante ricorso a progetti di partenariato pubblico-privato, di progetti volti alla realizzazione di comunità estive per bambini e per anziani, anche mediante la rigenerazione di edifici dismessi.

#### Commento

*Positiva la previsione di utilizzare gli edifici dismessi per fini sociali che abbiano come destinatari bambini e anziani.*

#### **Commi 305 – 315 Piano di reclutamento straordinario per ricercatori**

È prevista l'autorizzazione per le università statali e non statali e per gli enti pubblici di ricerca ad assumere, rispettivamente, ricercatori universitari a tempo determinato “*in tenure track*” e ricercatori e tecnologi a tempo indeterminato, tramite procedure riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento, al personale impiegato nell'ambito di progetti finanziati dal PNRR. Per le università le procedure sono riservate a ricercatori con contratti a tempo determinato di tipo A, in scadenza entro il 31 dicembre 2026, e prevedono un cofinanziamento statale pari al 50 per cento. A tal fine sono incrementate le risorse a valere, rispettivamente, sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università e sul contributo pubblico in favore delle università non statali legalmente riconosciute.

Per gli enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR le procedure saranno riservate ai candidati già in servizio presso tali enti alla data del 30 giugno 2025, che abbiano prestato servizio per almeno 24 mesi e che siano stati reclutati a tempo determinato mediante procedure ad evidenza pubblica. Anche in questo caso è previsto un cofinanziamento statale al 50 per cento, cui si fa fronte incrementando la dotazione del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca. A questo scopo il Fondo di finanziamento ordinario delle università (FFO) è incrementato di 11,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 e di ulteriori 38,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

Con decreto del Ministro dell'università e ricerca sono stabilite le modalità e i termini di riparto fra le università statali, nonché i criteri di assegnazione delle risorse di cui al presente comma. Il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) è incrementato di 7,27 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 e di ulteriori 1,45 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

#### Commento

*Misura ambivalente, pur apprezzando l'autorizzazione alle procedure di assunzione destinate in parte alla stabilizzazione dei ricercatori e tecnologi già assunti per i progetti del PNRR riteniamo che questa procedura, che deve avvenire nel rispetto delle facoltà assunzionali vigenti, peserà sulla programmazione delle assunzioni vincolando gli enti a riservare il 50% dei posti ai ricercatori assunti per i progetti del PNRR a discapito di altri ricercatori che hanno comunque i contratti in scadenza nel 2026 e nel 2027.*

### **Comma 368 Fondo per corsi di primo soccorso per studenti e insegnanti**

Viene istituito **un fondo** nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, con una **dotazione pari a 100.000 euro, per gli anni 2026 e 2027**, per il finanziamento di corsi sperimentali in materia di primo soccorso rivolti agli studenti maggiorenni delle scuole di secondo grado e agli insegnanti di scienze motorie e sportive delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

#### Commento

*Positivo lo stanziamento delle risorse per dare attuazione ad una previsione normativa vigente ma tuttora inattuata che ci auguriamo diventi un finanziamento stabile per dare continuità ai corsi di primo soccorso.*

### **Commi 515 – 517 Misure in materia di istruzione**

Il comma 515 stabilisce l'obbligo - e non più la semplice facoltà - per il dirigente scolastico di effettuare, salvo motivate esigenze di natura didattica, le sostituzioni dei docenti su posto comune delle scuole secondarie di primo e secondo grado assenti per supplenze temporanee fino a dieci giorni, utilizzando personale dell'organico dell'autonomia. Per le sostituzioni dei docenti su posti di sostegno e degli insegnanti di scuola primaria, l'obbligo non scatta e si mantiene la possibilità da parte del dirigente scolastico di decidere. Il comma 516 interviene sul sistema di monitoraggio delle assenze del personale scolastico che da trimestrale diventa quadrimestrale. Il comma 517 stabilisce che gli eventuali risparmi di spesa derivanti dalla nuova gestione delle supplenze brevi siano destinati all'incremento del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, in misura non superiore al dieci per cento del Fondo stesso.

#### Commento

*Positiva la previsione che il dirigente per motivate esigenze di natura didattica possa affidare le supplenze secondo il sistema attuale, salvaguardando l'autonomia scolastica.*

### **Comma 518 Fondo per libri scolastici**

Il comma 518 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, **un fondo di 20 ml annui a decorrere dal 2026**, da ripartire tra i comuni per l'erogazione di contributi da destinare direttamente ai nuclei familiari con ISEE non superiore ai 30.000 euro per il sostenimento delle spese per l'acquisto di libri scolastici, anche digitali, destinati alla scuola secondaria di secondo grado.

#### Commento

*Positiva la previsione di un finanziamento stabile ai comuni per sostenere l'acquisto da parte delle famiglie dei libri scolastici.*

### **Comma 519 Contributo agli studenti delle scuole paritarie per acquisto libri**

Si stabilisce il principio che anche gli studenti frequentanti una scuola paritaria secondaria di primo grado e primo biennio della scuola di secondo grado abbiano il diritto di usufruire di un contributo, nel limite di 1500 euro per l'acquisto di libri sempre nel limite di spesa da parte del MIM di 20 ml di euro e per le famiglie con Isee fino a 30 mila euro e solo per l'anno 2026.

#### Commento

*Positiva l'estensione del contributo all'acquisto di libri agli studenti delle scuole paritarie*

## **Commi 520 – 526 Nuova definizione organico dell'autonomia e soppressione organico triennale Ata**

Si stabilisce che l'organico dell'autonomia non sia più definito su base pluriennale, ma annualmente, con decreto ministeriale, per il quale si introduce l'obbligo di acquisire il parere della Conferenza Unificata. È comunque consentita, all'interno del decreto annuale, una programmazione pluriennale di massima per i due anni successivi. Si prevede la possibilità di non effettuare la rilevazione e il monitoraggio del numero di classi e del numero di posti dell'organico dell'autonomia ove la riduzione dell'organico prevista avvenga con esclusivo riferimento alla dotazione organica dei posti del potenziamento dell'offerta formativa. A decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, anche la consistenza complessiva delle dotazioni organiche del personale ATA sarà determinata annualmente, e non più con cadenza triennale. Il comma 525 garantisce che il personale docente impiegato, ai sensi della normativa vigente, nei gradi di istruzione inferiori mantenga il trattamento economico del grado di istruzione di appartenenza. Il comma 526 chiarisce che, limitatamente all'anno scolastico 2025/2026, sono fatte salve le procedure e le operazioni di mobilità, utilizzazione e assegnazione provvisoria del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario delle istituzioni scolastiche ed educative statali.

### Commento

*Pur con l'introduzione della previsione di salvaguardia della programmazione già effettuata per questo anno scolastico in corso si ritiene che la definizione dell'organico su base triennale, legata quindi alla programmazione dell'offerta formativa sia più corrispondente alle esigenze organizzative degli istituti scolastici.*

## **Commi 527 – 528 Immissione in ruolo dei dirigenti scolastici**

Vengono introdotte misure per disciplinare l'immissione in ruolo di dirigenti scolastici nelle graduatorie di concorsi effettuati in passato e per i quali vi erano stati ricorsi giurisdizionali.

## **Commi 529-533 Pianificazione pluriennale dei finanziamenti per la ricerca e istituzione del Fondo per la programmazione della ricerca**

Viene previsto che sia un piano triennale della ricerca, aggiornabile annualmente, a definire i finanziamenti destinati alla ricerca di base ed applicata delle università, degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, delle Istituzioni AFAM afferenti al medesimo Ministero, nonché delle imprese e dei soggetti non profit, previsti da disposizioni legislative e iscritti nello stato di previsione del medesimo Ministero. Viene istituito a questo scopo nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, il Fondo per la programmazione della ricerca (FPR) nel quale confluiscono, a decorrere dall'esercizio finanziario 2026, le risorse finanziarie afferenti a vari fondi istituiti da disposizioni legislative nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca. Viene incrementato il Fondo per la programmazione della ricerca (FPR) di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, da destinare al finanziamento di Progetti di rilevante interesse nazionale (PRIN).

### Commento

*Positiva la previsione della razionalizzazione delle risorse nel campo della ricerca prevedendo un unico Fondo ed una programmazione triennale che speriamo aiuti ad accrescere l'innovazione. Sarà necessario garantire una governance partecipata tra tutti i soggetti interessati che salvaguardi l'autonomia e la trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche.*

### **Comma 534 Misure volte a favorire le opportunità educative e il contrasto della povertà educativa, per promuovere e sviluppare gli studi delle discipline Social Sciences and Humanities**

Viene rifinanziata di 300.000 euro per l'anno 2026 la spesa da destinare all'università degli studi di Roma "Tor Vergata" per potenziare la capacità del sistema nazionale degli studi riguardanti la letteratura e la lingua italiana in prospettiva interdisciplinare ed europea mediante una ricerca con indirizzo letterario sul tema del romanzo di formazione italiano, che prevede anche l'acquisizione di materiale documentale.

### **Comma 535 Potenziamento Erasmus italiano**

Vieni rifinanziato il progetto dell'Erasmus italiano con **3 ml di euro per il 2026**.

### **Commi 536 – 537 Fondo per la promozione del dialogo in ambito universitario**

Si istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, un **"Fondo per la promozione del dialogo (FPD)", con una dotazione di 150.000 euro per il 2026**. Il Fondo è destinato a favorire il dialogo interculturale tra studenti e docenti universitari, anche in relazione ai diversi punti di vista culturali, politici e religiosi, nell'ambito della promozione della cultura del confronto, del rispetto e della reciproca tolleranza, nonché a contrastare forme di contrapposizione, intolleranza ed espressioni d'odio, ivi comprese quelle qualificabili come forme di antisemitismo.

### **Commi 538 – 549 Bonus valore cultura**

La «Carta della cultura giovani» e la «Carta del merito» verranno sostituiti da gennaio 2027 con il «Bonus valore cultura», finalizzato all'acquisto di materiali e prodotti culturali, riconosciuto ai giovani che, a partire dall'anno 2026, hanno conseguito, non oltre l'anno di compimento del diciannovesimo anno di età, il diploma finale presso istituti di istruzione secondaria superiore o equiparati.

### **Commi 712 – 714 Lep in materia istruzione**

Vengono stabiliti i livelli essenziali delle prestazioni nella materia istruzione, al fine della successiva definizione, mediante criteri di federalismo fiscale, del sistema di finanziamento degli interventi delle regioni a statuto ordinario, mediante rinvio alla vigente disciplina relativa alla concessione delle borse di studio agli studenti delle università e delle istituzioni AFAM aventi i requisiti previsti dalla legge. A tal fine, il comma 713 **incrementa il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di 250 milioni di euro annui a decorrere dal 2026**. Il comma 714 demanda la definizione delle modalità di monitoraggio del raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al comma 712, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, a un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e l'Autorità politica delegata per gli affari regionali e le autonomie, previo parere della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, previa intesa in sede di Conferenza unificata.

### Commento

*Positivo l'incremento del fondo per le borse di studio utile strumento ad accrescere il numero di persone in possesso del titolo di istruzione terziario che in Italia è ancora sotto la media europea.*

### **Comma 813 - 816 Educare al rispetto Sport e salute**

Viene autorizzata la spesa di **2 milioni di euro per l'anno 2026** per la realizzazione e l'estensione del progetto "Educare al rispetto – Sport e salute", in collaborazione con Sport e salute Spa, al fine di prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo, del cyberbullismo e della violenza di genere nelle scuole secondarie di primo grado, attraverso programmi educativi basati sull'attività sportiva nelle scuole secondarie di primo grado.

#### Commento

*Positivo il finanziamento anche per l'anno in corso del progetto che unisce pratica sportiva e cultura del rispetto e promozione di stili di vita salutari. In base ai dati di monitoraggio si potrebbe pensare di rendere il progetto stabile ed estenderlo alle scuole secondarie di secondo grado.*

#### **Comma 863 Fondo per il benessere psicologico di lavoratori e studenti**

Si istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, **il Fondo per il benessere psicologico dei lavoratori e degli studenti**, la cui dotazione è determinata in **1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027**. Si prevede l'istituzione e l'implementazione, presso le università, di servizi di supporto psicologico e di presidi di ascolto in favore delle studentesse e degli studenti.

#### Commento

*Positiva la previsione di questo stanziamento che ci auguriamo sia stabilizzato anche se dovranno essere chiariti i profili applicativi e la ripartizione delle risorse tra mondo del lavoro e il comparto delle università.*

#### **Comma 883 Educazione al rispetto, alle relazioni e contrasto alla violenza di genere**

Si autorizza la spesa a favore dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) di **euro 2 milioni** per ciascuno degli anni 2026 e 2027, al fine di potenziare i percorsi formativi e didattici già attivati dal Ministero dell'istruzione e del merito, per il tramite dell'INDIRE, nelle istituzioni scolastiche in materia di educazione al rispetto, alle relazioni e al contrasto a ogni forma di violenza di genere.

#### Commento

*Positivo lo stanziamento in oggetto ma si rende necessario conoscere, anche da parte delle organizzazioni sindacali le modalità ed i contenuti didattici di questi corsi che dovranno necessariamente essere condivisi dagli organi collegiali.*

#### **Commi 884 – 894 Attuazione investimento 5 Pnrr M4C1 “Alloggi studenti”**

Il MUR per velocizzare la realizzazione dell'investimento 5 M4C1 del Pnrr in materia di realizzazione degli alloggi per studenti universitari potrà affidare a Cassa deposito e prestiti l'attuazione delle misure previste per un importo di 599 ml di euro.

Si prevede l'erogazione di contributi a fondo perduto a favore di soggetti pubblici e privati per la messa a disposizione di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore. I contributi sono erogati nella misura massima di 20.000 euro per ciascun nuovo posto letto realizzato.

#### Commento

*Ci auguriamo che questa misura aiuti il Paese a raggiungere il target dell'investimento e a attrarre operatori pubblici e privati che si rendano disponibili a investire in alloggi universitari.*

#### **Comma 896 Contributo straordinario al Cnr**

Si attribuisce al Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) un **contributo straordinario di 1,5 milioni** di euro per il 2026 e di **1,5 milioni** di euro per il 2027, al fine di garantire lo sviluppo del sistema della ricerca italiano e la continuità lavorativa del personale precario in possesso di determinati requisiti di servizio.



*Positivo l'investimento previsto in direzione soprattutto di stabilizzare il personale precario in servizio presso il CNR.*

## LEGALITA'

### **Comma 841 - Fondo per la promozione delle iniziative di contrasto alla criminalità organizzata)**

Viene istituito presso il Ministero della Giustizia un fondo di euro 500.000 a decorrere dal 2026. Tali risorse dovranno essere ripartite tra soggetti operanti nel settore della giustizia e della legalità che promuovono la realizzazione di programmi, corsi formativi, materiali divulgativi ed eventi finalizzati al contrasto della criminalità organizzata.

#### Commento

*Sarebbe auspicabile un coinvolgimento delle Parti Sociali nella fase di definizione dei criteri per l'assegnazione delle risorse per rendere più articolata e incisiva la promozione delle attività.*

### **Commi 847 – 848 (Contributi per la copertura dei costi di custodia derivanti dal sequestro e dalla confisca di animali da combattimento o affetti da problematiche comportamentali)**

Viene previsto lo stanziamento pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 da destinare alla copertura dei costi di custodia derivanti dal sequestro e dalla confisca di animali impiegati nei combattimenti nonché di animali affetti da problematiche comportamentali, affidati a strutture, gestite o affiancate da enti del Terzo Settore, specializzate nel recupero comportamentale.

#### Commento

*Provvedimento sicuramente positivo anche al fine di smantellare le reti dei combattimenti clandestini, prevedendo pene per ogni anello della catena (dall'addestratore allo scommettitore).*

## GIUSTIZIA

**Commi 240 – 246 (Disposizioni in materia di personale del corpo di Polizia penitenziaria e in materia di edilizia penitenziaria):** disciplinano le assunzioni straordinarie nel **Corpo di Polizia Penitenziaria**. È prevista l'immissione in servizio di circa **2.000 unità** nel triennio 2026-2028 per far fronte alla carenza di organico negli istituti (per un numero massimo di 500 unità per l'anno 2026; 1000 unità per l'anno 2027 e 500 unità per l'anno 2028, non prima del 1° dicembre di ciascun anno). Viene autorizzata una spesa specifica (circa 682.500 euro per il 2026) per le dotazioni e i costi operativi legati ai nuovi assunti.

#### Commento

*Si tratta di un intervento strutturale che tenta di rispondere a un'emergenza cronica. L'investimento non è solo sul personale ma anche sulle dotazioni.*

**Criticità:** nonostante le 2.000 unità, il turnover pensionistico rimane alto. L'impatto reale sulla sicurezza dipenderà dalla rapidità dei bandi di concorso e dei cicli di formazione.

**Comma 247 (Disposizioni in materia di personale del corpo di Polizia penitenziaria e in materia di edilizia penitenziaria):** si apportano modifiche alla disciplina del **Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria**. L'obiettivo è accelerare la costruzione di nuovi padiglioni nonché la riqualificazione e ristrutturazione delle strutture esistenti (come il nuovo carcere di Bolzano), aumentare la capienza e garantire una migliore condizione di vita dei detenuti.

#### Commento

*Ad oggi le procedure ordinarie di appalto e costruzione sono troppo lente per rispondere alla grave crisi del sovraffollamento nelle carceri. Viene quindi prorogato e rafforzato il ruolo del **Commissario Straordinario**, con poteri di deroga (nel rispetto delle norme antimafia e dei vincoli inderogabili UE) per accelerare i cantieri. L'approccio indica che il sistema è in una fase di **gestione dell'eccezionalità**. L'obiettivo sembra essere duplice: aumentare la capienza (posti letto) e migliorare le aree destinate al trattamento e al lavoro carcerario, quest'ultimo elemento chiave e prioritario per ridurre la recidiva, all'interno di quello che auspichiamo possa essere presto uno schema di riforma organica del sistema penitenziario.*

**Comma 302 (Assunzione di magistrati ordinari):** autorizza il Ministero della Giustizia ad assumere **718 magistrati ordinari** vincitori di concorso. Le assunzioni sono scaglionate: 440 unità dal 1° luglio 2026 e 278 dal 1° luglio 2027.

#### Commento

*Le nuove assunzioni (440 nel 2026 e 278 nel 2027) intervengono per coprire le **piante organiche scoperte**, soprattutto nei tribunali periferici e nelle corti d'appello.*

*La stabilizzazione del personale amministrativo (Comma 293) è conseguenziale: un magistrato senza supporto di cancelleria e assistenti digitali non può incidere efficacemente sui tempi della giustizia. La norma autorizza quindi il Ministero della Giustizia a procedere con la **stabilizzazione nei ruoli a tempo indeterminato** del personale che ha maturato i requisiti di servizio.*

*L'adeguamento delle strutture di supporto del Ministro alle nuove e complesse sfide normative (riforme processuali, digitalizzazione, gestione fondi europei) ha l'obiettivo di approntare una struttura tecnica di livello in grado di monitorare anche l'efficacia delle riforme e di intervenire tempestivamente con correttivi normativi.*

## **TERZO SETTORE**

### **Comma 24 – 5 per mille - Elevazione spesa per 5 per mille**

Si eleva l'autorizzazione di spesa relativa alla quota del cinque per mille per gli enti del Terzo Settore da 525 a 610 milioni di euro.

#### Commento

*Misura positiva perché favorisce l'allineamento della dotazione finanziaria alle effettive scelte dei cittadini di sostegno al Terzo Settore.*

### **Comma 281 – Comitato esperti Piano economia sociale**

E' istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, per tenere conto degli orientamenti europei, un comitato di esperti nominati tra i rappresentanti dei diversi soggetti dell'economia sociale con funzioni consultive per rafforzare la dimensione inclusiva, sostenibile e sociale della politica fiscale e tributaria.

#### Commento

*L'istituzione del comitato era stato previsto nella proposta di Piano nazionale per l'economia sociale redatto a seguito della richiesta della Commissione europea. Viste le finalità del Comitato, tanto più alla luce della*

*norma in oggetto che prevede di orientare la politica fiscale a fini sociali, riteniamo debba prevedere la partecipazione anche delle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.*